



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO MODALE FRA

Tra il/la Signor/Signora _____ nato a _____ il
_____ e residente in _____ proprietario/legale rappresentante
della struttura ricettiva, dimora di pregio vincolata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, luogo
di alto valore storico ambientale, area demaniale in concessione denominata
_____ ubicata sul
territorio del Comune di Casole d'Elsa in Via
_____ (*comodante*)

E

Il Comune di Casole d'Elsa (SI) con sede in Piazza P. Luchetti, 1 codice fiscale e Partita IVA
00077090520 rappresentato da _____ che in qualità di Responsabile
Area Amministrativa interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi dell'art. 107,
comma 3, lett. c) del D.Lgs. 1818/2000 n. 267 (*comodatario*)

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (oggetto del contratto)

Il Comune di Casole d'Elsa, come sopra rappresentato ed autorizzato, assume in comodato modale
dal proprietario/legale rappresentante/ gestore _____ del sito posto
all'interno della struttura ricettiva, dimora di pregio vincolata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, luogo di alto valore storico ambientale, area demaniale in
concessione _____ sito in Via
_____ come meglio evidenziato nella planimetria allegata al
presente atto, da destinare alla celebrazione di matrimoni o unioni con rito civile.

Art.2 (durata)



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

La durata del presente contratto è convenuta in anni 3, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, secondo la seguente programmazione:

Art.3 (tempi di comunicazione)

Il Comune avrà cura di comunicare al comodante con un anticipo di almeno 20 giorni, rispetto all'evento, la data e l'ora prescelta dagli sposi per la celebrazione del rito.

Le parti saranno vincolate al rispetto della data stabilita per l'uso degli spazi a far data dal versamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà almeno 20 giorni prima dell'evento.

Art. 4 (recesso)

Le parti convengono che è espressamente riconosciuta la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone preavviso al comodante mediante lettera raccomandata/pec almeno due mesi prima delle data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. Nel caso del comodante sono fatti salve le previsioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5 (obblighi del comodante)

Il comodante accetta di rendere disponibile il sito senza alcun rimborso da parte del Comune di Casole d'Elsa per ogni singolo evento.

Il comodante non potrà, una volta sottoscritto il contratto di comodato e conferita la disponibilità a rendersi ospite di sede distaccata dell'ufficio di Stato Civile revocare la propria disponibilità se non a seguito di formale recesso esercitato nelle forme e nei tempi previsti dall'art.4.



In ogni caso se la comunicazione di recesso interviene dopo la fissazione di una data di matrimoni o unioni con rito civile le nozze dovranno comunque celebrarsi nel giorno stabilito presso la sede stabilita.

Il rifiuto di concedere la disponibilità della sede anche per un solo evento matrimoniale comporterà la revoca immediata del contratto in essere e l'obbligo di pagamento all'Ente da parte del comodante di una penale pari al triplo della tariffa dovuta al Comune per il matrimoni o unioni con rito civile.

Art. 6 (caratteristiche dei luoghi)

Il sito proposto è concesso al Comune di Casole d'Elsa per il solo uso di celebrazioni di matrimoni o unioni con rito civile, in un'area individuata di grandezza non inferiore a 25 mq di cui i comodanti hanno la disponibilità.

Il sito concesso dovrà, per il periodo della celebrazione e **comunque per un periodo non superiore ad ore tre ore**, rimanere interdetto alla pubblica fruibilità.

Art. 7 (allestimento dei luoghi)

Per ogni celebrazione, il comodante dovrà assicurare un adeguato arredo della sala costituito almeno da:

- 1 (un) tavolo di dimensioni idonee alla sottoscrizione di atto pubblico;
- 4 (quattro) poltroncine (ad uso dei nubendi e dei testimoni) da collocare in corrispondenza del lato del tavolo antistante il pubblico ufficiale;
- 1 (una) sedia ad uso del pubblico ufficiale;
- 1 (una) bandiera italiana di dimensioni standard individuate da norme vigenti;
- 1 (una) bandiera europea di dimensioni standard individuate da norme vigenti.



A tutela del prestigio delle Istituzioni che concorrono alla esplicazione del rito nonché della funzione pubblica di cui il rito è espressione il sito a ciò destinato dovrà essere mantenuto dal concessionario in condizioni di assoluto decoro pena la revoca della concessione in essere.

Il comodante si obbliga espressamente pertanto a porre in essere ogni accortezza affinché la sede deputata ad accogliere sedi distaccate dell'ufficio di stato civile sia espressione del prestigio della cerimonia che ivi si intende celebrare.

Il comodante acconsente a che i nubendi, a proprie spese, arricchiscano lo spazio indicato per la celebrazione dei matrimoni o unioni con rito civile, con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, saranno integralmente rimossi, sempre a cura dei nubendi; acconsente inoltre a che nel corso della cerimonia siano sparsi riso, coriandoli, confetti e altro materiale.

Si rimanda a specifici accordi tra la struttura ed i nubendi la previsione per spese relative ad eventuale catering od a ristoro di spese sostenute dalla struttura per l'organizzazione.

Art. 8 (custodia dei luoghi)

Il Comune non assume obbligo alcuno in ordine alla custodia, conservazione, deterioramento sia dello spazio che degli arredi e suppellettili dell'ufficio distaccato di Stato Civile.

E' esclusa, altresì, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o provocati da terzi durante la cerimonia.

Art. 9 (sicurezza dei luoghi)

Il comodante, oltre a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di decoro del luogo, è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza dei locali e degli impianti.

Art. 10 (manutenzione dei luoghi)

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti gli spazi concessi restano a carico del comodante.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 11 (responsabilità)

Il comodante esonera espressamente il comodatario da ogni responsabilità derivante da azioni od omissioni di terzi compiuti durante l'utilizzo nelle attività programmate.

Art.12 (rinvio)

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casole d'Elsa, _____

Per il Comune di Casole d'Elsa

Per il Comodante
